

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEseduta ☐ ordinaria - ☐ straordinaria - ☐ urgenza - ☐ I conv.ne. - ☐ II conv.ne - ☐ pubblica - ☐ segreta

N 16 del 14 luglio 2012

OGGETTO: Modifica Regolamento Cimiteriale. Provvedimenti

L'anno duemiladodici , il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **12,30** nei locali del centro sociale siti al primo piano alla Via Giovanni Amendola , si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, fissata per le ore 18,00 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l'appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto:

N	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	POLITO Francesco - Sindaco	X	
2	SCANNELLI Giacomo		X
3	MARINO Giuseppe	X	
4	AMATO Giuseppe		X
5	BRUNO Domenico		X
6	SCOTELLARO Angelo		X
7	MAZZARO Nicola	X	
8	ROSSO Nicola	X	
9	FALCE Rodolfo		X
10	BRUNO Feliceantonio	X	
11	ROSSO Gianfranco	X	
12	LOVISI Gioacchino	X	
13	AMATO Paolo	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DI GREGORIO dottor Antonio, che provvede alla redazione del presente verbale. Il Signor POLITO Francesco , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione sull'argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.7.2009, con la quale fu approvato il Regolamento Cimiteriale di questo Comune;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
- Ritenuto dover disporre la modifica dell' art. 43 del citato Regolamento, a fine di adeguarlo alle norme vigenti ed alla esigenze del Comune;
- Visto e letto il nuovo Regolamento Cimiteriale;
- Udita l'ampia discussione relazione fatta dal Sindaco,
- Visto lo Statuto Comunale;
- Ritenuto opportuno dover provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 dell'Area Tecnica;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presenta atto deliberativo;
- 2) Per le motivazioni e le considerazioni approvare l'allegato Regolamento Cimiteriale, che contiene le modifiche disposte all'art. 43 del precedente Regolamento Cimiteriale;
- 3) Dare atto che il Regolamento approvato con la presente delibera sostituisce totalmente il precedente Regolamento;
- 4) Allegare alla presente il Regolamento Cimiteriale approvato nella presente seduta.

1	POLITO Francesco	
2	SCANNELLI Giacomo	
3	MARINO Giuseppe	
4	AMATO Giuseppe	
5	BRUNO Domenico	
6	SCOTTELLARO Angelo	
7	MAZZARO Nicola	
8	ROSSO Nicola	
9	FALCI Roberto	
10	BRUNO Felicianantonio	
11	ROSSO Gianfranco	
12	LOVISI Gioacchino	
13	AMATO Paolo	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to POLITO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.49 D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. _____, è stata/ viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ e contro di essa non sono pervenute opposizioni. La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota prot.n. _____ del _____.

Casaleto Spartano, _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. DI GREGORIO Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() La presente deliberazione, diventerà / è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 c.3 D.Lgs.n.267.

(X) La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.n.267/2000.

Casaleto Spartano, 19 LUG. 2012

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Di Gregorio Antonio

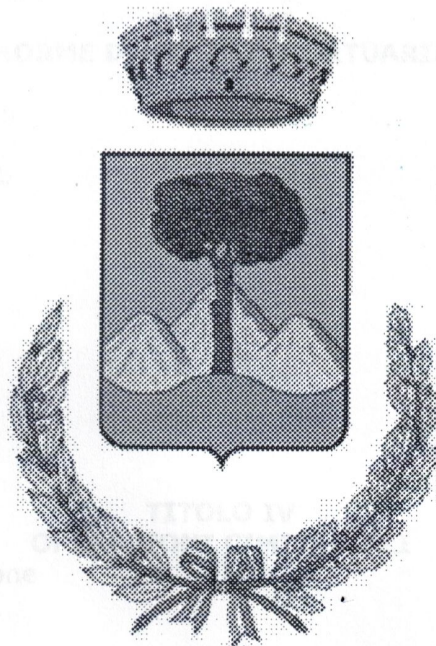
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Casaleto Spartano, 19 LUG. 2012



Il Segretario Comunale
Dr. DI GREGORIO Antonio

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO



REGOLAMENTO CIMITERIALE

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
Art. 25 - Funzioni del Sindaco Art. 26 - Assessorato, il Sindaco delega Art. 27 - Sanzioni Art. 28 - Rimborsi d'ufficio Art. 29 - Concessioni di oneri	

Art. 30 - Entrata in possesso del diritto di superficie Art. 31 - Diritto d'uso

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalità delle norme
- Art.2 - Competenze e responsabilità

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art.3 - Sepoltura
- Art.4 - Trasporto per altri comuni
- Art.5 - Trasporto per altri Stati
- Art.6 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III I CIMITERI

- Art. 7 - I cimiteri
- Art. 8 - Ammissione nei cimiteri
- Art 9 - Custodia
- Art.10 - Campi d'inumazione
- Art.11 - Obitorio
- Art.12 - Ossario
- Art.13 - Disciplina d'ingresso
- Art.14 - Divieti

TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art.15 - Inumazione e tumulazione
- Art.16 - Esumazione
- Art.17 - Estumulazione
- Art.18 - Cremazione
- Art.19 - Autorizzazioni
- Art 20 - Servizi gratuiti

TITOLO V CONCESSIONI

- Art.21 - Carattere demaniale della concessione
- Art.22 - Durata della concessione
- Art.23 - Modalità di concessione
- Art 24 - Tipi di concessione
- Art.25 - Decadenza della concessione
- Art.26 - Pronuncia di decadenza

TITOLO VI CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

- Art.27 - Assegnazione, durata , decadenza
- Art.28 - Scadenza
- Art.29 - Reintegra d'ufficio
- Art.30 - Concessioni di colombari

TITOLO VII CONCESSIONE DI AREE

- Art.31 - Modalità di assegnazione
- Art.32 - Destinatari della concessione
- Art.33 - Condizioni per il rilascio
- Art.34 - Tempi di realizzazione dell'opera
- Art.35 - Estinzione del diritto di superficie
- Art.36 - Diritto d'uso
- Art.37 - Obbligo dei Concessionari
- Art.38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità
- Art.39 - Rinuncia di area per sepoltura

Approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25 luglio 2009
Rettificato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 14 luglio 2012

- Art.40 - Rinuncia di area con manufatto
- Art.41 - Contestazioni
- Art.42 - Rateizzazioni

TITOLO VIII NORME TECNICHE

- Art.43 - Progettazione e costruzione di sepolture private
- Art.44 - Manutenzione delle sepolture private
- Art.45 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri
- Art.46 - Responsabilità dei concessionari
- Art.47 - Recinzione aree - materiali di scavo
- Art.48 - Introduzione e deposito di materiali
- Art.49 - Vigilanza
- Art.50 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art.51 - Comportamento all'interno dei cimiteri

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

- Art.52 - Sanzioni
- Art.53 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale
- Art.54 - Rinvio
- Art.55 - Tariffe ridotte
- Art.56 - Riserva loculi
- Art.57 - Tariffe

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze e responsabilità

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 107. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 - Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2-3-4- e art. 50 comma 1.

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR n.285/90, nel secondo caso quelle di cui all' art. 29 del medesimo.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

I CIMITERI

Art. 7 - I cimiteri

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265 nei seguenti cimiteri:

Cimitero di Casaletto Spartano - Capoluogo

Cimitero della Frazione Battaglia

Art. 8 - Ammissione nei cimiteri

E' Vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90. Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune di Casaletto Spartano.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a Casaletto Spartano, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.
- d) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Casaletto Spartano al momento della morte, hanno tumulate nel cimitero le salme di parenti entro il secondo grado o che debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge.
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 9 - Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art.52 del DPR 285/90.

Art. 10 - Campi d'inumazione

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

Art. 11 - Camera mortuaria

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R.. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 12 - Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 13 - Disciplina d'ingresso

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco. Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.
- 2) Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l'accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri.

Art. 14 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.

b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.

c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.

d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori

e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15 - Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Art. 16 - Esumazione

Le esumazioni si suddividono in:

a) esumazioni ordinarie se eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

b) esumazione straordinaria.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre

- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali; le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Art. 18 - Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

Art. 19 - Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 20 - Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

CONCESSIONI

Art. 21 - Carattere demaniale della concessione

1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo

contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art. 22 - Durata della concessione

Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.

Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 60 anni. Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantanovenali dalla data di rilascio della concessione.

Le concessioni sessantennali saranno prorogate su richiesta da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, previo pagamento dei nuovi diritti di concessione.

Art.23 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento. L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 24 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nei cimiteri di Casaletto Spartano, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite
- aree per sepolcreti
- loculi
- colombari

Art. 25 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro **90** giorni.
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati.
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 26 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero. Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art. 27 - Assegnazione , durata , decadenza

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di sessanta anni non rinnovabili. Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 90 giorni. dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa. A discrezione dell'Amministrazione e per fondate motivazioni, può essere concessa un'ulteriore proroga per l'occupazione dei loculi e colombari, andando in deroga al termine citato in previdenza.

Nella stessa concessione, si può fare richiesta al massimo di due loculi posti nelle vicinanze o comunque in determinate posizioni.

Art. 28 - Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza. Il concessionario dovrà prendere accordi con il custode per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune. Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui alla scadenza del loculo trentennale, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, trattandosi di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

Art. 29 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale. Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del:

- 50% per i primi 5 anni di utilizzazione;
- 20% dal 6° al 20° anno di utilizzazione;
- 10% per il restante periodo di utilizzazione.

Art. 30 - Concessione di colombari

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg.

CONCESSIONE DI AREE

Art. 31 - Modalità di assegnazione

Approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25 luglio 2009
Rettificato con DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 14 luglio 2012

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso sessantennale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La richiesta deve essere inoltrata, secondo il fac-simile predisposto dal Servizio Cimiteri, in carta legale e presentata all'archivio generale. Il richiedente dovrà dichiarare la residenza nel Comune di Casalezzo Spartano. Il servizio cimiteri provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria. Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta e al cimitero scelto. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.

Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all'art.40.

Art. 32 - Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse:

- a) a una o più persone
- b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 33 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 34 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro **sei mesi** dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcro o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione. Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del

presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare. L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario. In deroga al presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta. La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 35 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art. 952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 36 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni e solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione. Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 37 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 38 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

E' facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali.

Art. 39 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 40 - Rinuncia di area con manufatto

Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzare attraverso atto di G.C. dopo aver individuato, con la procedura citata successivamente, il nuovo concessionario. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, l'Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici istat, e l'aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l'Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell'opera a cura e spese del concessionario e qualora questo non vi provveda la demolizione avverrà a cura dell'amministrazione e a spese del concessionario. Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere tra i primi 40 nella graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all'Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all'Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area) anche il valore delle opere che l'Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei primi 40 in graduatoria farà richiesta di concessione dell'area con manufatto si provvederà ad un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che sono in graduatoria e nel caso nessuno degli aventi diritto ne faccia richiesta entro 30 gg. si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l'area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti.

Art. 41 - Cointestazioni

- 1) L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura.
- 2) Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la contestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.

Art. 42 - Rateizzazioni

E' facoltà del Comune consentire la rateizzazione previa anticipazione al momento della stipula del contratto, di una somma pari al 50% dell'importo dovuto. Il restante 50% della somma dovuta, potrà essere rateizzata in due rate semestrali.

NORME TECNICHE

Art. 43 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa. I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico allegato al presente regolamento e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

a) SEPOLCRETI:

I singoli progetti di costruzione di sepolcreti, debbono essere autorizzati dal Dirigente incaricato previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio.

b) CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie, previo parere tecnico - operativo espresso dal Responsabile del Servizio Cimiteri, debbono essere approvati ed autorizzati dal Dirigente incaricato del Settore Edilizia Privata su conforme parere della Commissione Edilizia (o organo sostitutivo), osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia .

Le suddetti varianti, classificate essenziali, ved.(Art. 49 R.E), devono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di nuova autorizzazione con l'indicazione di nuovi termini di inizio e fine lavori. Qualsiasi variante non essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata come successivamente riportato. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L'altezza delle cappelle non deve superare i mt. 5.50 di altezza alla linea di colmo, mentre la distanza minima dai confini deve essere di mt. 0,30 per consentire un agevole transito. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteri è possibile collocare lapidi, ricordi e similari. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti. In deroga a quanto previsto nel

presente articolo, l'Amministrazione può prevedere l'appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione. In tal caso l'Amm.ne Com.le è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante. È possibile utilizzare il muro di confine di un sepolcreto o di una cappella, per la costruzione di un altro monumento funerario, secondo le disposizioni del c.c. Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 15, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale. L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alzaferetri. La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00. Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq. I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas.

La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20. I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano dev'essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Per ogni loculo dovrà essere predisposto un impianto indipendente di scarico di eventuali liquidi da convogliare direttamente nel terreno. Le condutture da utilizzare per l'impianto di scarico liquami dovranno avere un diametro minimo di 18 mm. I loculi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi. E' consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quella indicato dall'Amministrazione.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo. La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il

Responsabile del Servizio Cimiteri, all'atto della redazione del verbale di inizio lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. Il concessionario di cappelle è tenuto, altresì, a impiantare all'interno della cappella stessa un dispositivo di allarme che permetta a chiunque si trovi all'interno della cappella di segnalare al custode eventuali pericoli o richieste di soccorso.

Art. 44 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio cimiteri, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 45 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme

in materia tributaria. Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E. In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente. E' tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 46 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Cimiteri secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 47 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare al Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 48 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di

sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile. E' fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 3 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 49 - Vigilanza

I tecnici del Servizio Cimiteri vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione. È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculi, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc. Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso. All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa. E' vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione. L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio. E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (luce, gas, telefono, ecc.) interne al cimitero.

Art. 50 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale è altresì tenuto:

A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;
Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 51 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza. I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori l'Amministrazione Comunale installerà colonnine di servizio per la richiesta di pubblico soccorso ed avviso di richiesta di aiuto. I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 52 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 15.49,37 Euro a 9.296,22 Euro.

In caso di violazione dell'art. 48 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 53 - Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotterà un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Art. 54- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 55 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

Art. 56 - Riserva loculi

Il 25% dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari è riservato alle salme dei parenti entro il 3° grado appartenenti alle categorie protette ovvero portatori di un handicap motorio grave.

Art. 57 - Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, variate con deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso in cui non si provvede all'aggiornamento delle tariffe, vengono confermate quelle viventi l'anno prima.